



COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 del 27/04/2023

Oggetto:

Tassa sui rifiuti - TARI - Approvazione piano finanziario e Tariffe per il 2023

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette**, del mese di **aprile**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nella solita sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalle vigenti Leggi dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali, vennero per oggi convocati i componenti di questo **Consiglio Comunale**, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. DACOMO Alessandro	Sindaco	Sì
2. CASTELLINO Davide	Consigliere	Giust.
3. MANZO Massimo	Consigliere	Sì
4. DADONE Marco	Consigliere	Sì
5. GERBAUDO Paolo	Consigliere	Sì
6. CAVALLO Paolo	Consigliere	Sì
7. BRIGNONE Luisa	Consigliere	Sì
8. BONATO Gianluca	Consigliere	Sì
9. CAVALLO Mattia	Consigliere	Sì
10. BRAMARDO Cinzia	Consigliere	Giust.
11. CREAZZO Graziamaria in UBEZIO	Consigliere	Sì
Totale Presenti:		9
Totale Assenti:		2

Sono presenti inoltre gli assessori esterni SAROTTO Andrea – Vice Sindaco e RINAUDO Davide.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dr.ssa PAPPADOPOLLO Roberta**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **DACOMO Alessandro** nella sua qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta, invita alla trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e dell'I.M.U.;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022 – 2025 (MTR2);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) andando a sopprimere, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il potere comunale di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani con conseguenza che ora i rifiuti si distinguono in rifiuti urbani e rifiuti speciali sulla base dei criteri dettati esclusivamente dalla legge.
- il D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 modifica inoltre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevedendo la possibilità di uscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

TENUTO PRESENTE:

- l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;
- il riferimento alla delibera di Arera n 62/2023/R/RIF che afferma: *“sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni*

straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2".

ESAMINATO il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio;

CONSIDERATO che il C.E.C. (Consorzio Ecologico Cuneese) ha comunicato di aver validato il predetto Piano Finanziario in data 29/03/2022 con deliberazione n. 4;

ESAMINATE altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, ed in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2020;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano finanziario, allegato, e di trasmettere lo stesso al C.E.C. (Ente Territorialmente Competente) per la trasmissione all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, validato dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) e allegato alla presente deliberazione, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VISTO l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

RICHIAMATE:

- la Deliberazione dell'ARERA n. 363/2021/R/rif. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio: 2022-2025 (MTR-2, allegato A alla delibera);
- la Deliberazione dell'ARERA n. 459 del 26 ottobre 2021 ha determinati taluni "valori monetari e finanziari" necessari a definire le grandezze relative ai costi efficienti del servizio;
- la Deliberazione dell'ARERA n. 62/2023/R del 21 febbraio 2023 "Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio di gestione dei rifiuti urbani"

DATO ATTO che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2023, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2022, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RITENUTO, altresì, di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023;

- prima rata: 17/07/2023
- seconda rata: 04/12/2023

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, così modificato dalla legge di conversione 25 febbraio 2022 n. 15, prevede che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.*";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma

l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

- il comma 5-sexiesdecies dell'articolo 3 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è prorogato al 31 maggio 2022;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 9 favorevoli, n. 0 contrari, n. 0 astenuti, su n. 9 consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) di recepire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa del piano finanziario opportunamente integrata con il presente atto, i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 363/2021 all'Ente territorialmente competente, nella misura indicata in premessa;
- 2) di recepire ai sensi delle vigenti disposizioni il piano Finanziario e i documenti ad esso allegati, riportati dell'allegato "A" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) relative all'anno 2023, di cui all'allegato "B" alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, per un importo complessivo di seguito indicato:

Suddivisione della tariffa in parte fissa e parte variabile

Dettaglio	Imponibile	Iva
PARTE FISSA – Costi	80.104,00	0,00
PARTE VARIABILE – Costi	115.077,00	0,00
TOTALE COSTI (Parte fissa + Parte Variabile)	195.182,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/202–Parte Fissa	0,00	0,00
Detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/202–Parte Variabile	-675,00	0,00

Totale entrate tariffarie FISSI	80.104,00
Totale entrate tariffarie VARIABILI	114.402,00

TOTALE entrate tariffarie dopo le detrazioni
di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021

194.506,00

- 4) di dare atto che, ai sensi del comma 666 del citato art. I, alla Tassa sui rifiuti (TARI) così come determinato con le tariffe sopra descritte, si aggiunge il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, fissato nella misura del 5%;
- 5) di trasmettere lo stesso al Consorzio Ecologico Cuneese (CEC) per il successivo inoltro ad ARERA ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;
- 6) di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario è assicurata, in via previsionale, con le tariffe di cui sopra per € 194.506,00;
- 7) di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2023:
 - prima rata: 17/07/2023
 - seconda rata: 04/12/2023
- 8) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- 9) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi per tutti gli atti connessi e conseguenti all'attuazione del presente deliberato, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;
- 10) Di dichiarare con successiva, separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

